

IL DIRETTORE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PAOLO FERRECCHI

REG PG/2023/542159

DEL 05/06/2023

Al Sig XXX

A XXX

Al Comune di XXX

**OGGETTO: Parere circa la necessità di espletare la Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) in caso di procedimento di localizzazione in variante alla pianificazione successivo a Valutazione di impatto ambientale (VIA) - (XXX)**

1. In riscontro alla Vostra richiesta di parere si forniscono le seguenti indicazioni.

Con il quesito posto si chiede, in sintesi, di chiarire l'*iter* autorizzativo da seguire in merito all'intervento di perforazione in oggetto e, precisamente, se si renda tuttora necessario l'espletamento della Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (c.d. ValSAT), a fronte dell'avvenuta acquisizione di un provvedimento di VIA positiva, di competenza ministeriale.

2. Preliminarmente occorre ricordare che le risposte ai quesiti rese dalla Direzione scrivente non entrano nel merito dei singoli casi concreti, ma riguardano gli aspetti generali delle questioni sottoposte, rimanendo la valutazione del caso specifico descritto di esclusiva competenza dell'Amministrazione interessata.

3. Al fine di fornire una corretta soluzione alla questione sollevata, occorre svolgere brevemente le seguenti considerazioni.

Viale Aldo Moro 30 tel 051/527.3711 -3714-8696  
40127 Bologna

Email: [DGCTA@regione.emilia-romagna.it](mailto:DGCTA@regione.emilia-romagna.it)  
Email certificata: [dgcta@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:dgcta@postacert.regione.emilia-romagna.it)  
[www.regione.emilia-romagna.it](http://www.regione.emilia-romagna.it)

Come noto, con il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* è stata recepita a livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE *“Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente naturale”* (c.d. Direttiva VAS).

La Regione Emilia-Romagna, tuttavia, aveva già anticipato, per i piani urbanistici territoriali e settoriali con effetti territoriali, la direttiva europea sulla VAS con la legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 *“Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio”*, introducendo la *“valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale”* (ValSAT) come elemento costitutivo del piano approvato (art. 5).

Successivamente, la L.R. n. 20/2000 è stata sostituita dalla legge regionale n. 21 dicembre 2017, n. 24 *“Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”* che, in continuità con le previgenti disposizioni normative, ha previsto l’integrazione della ValSAT (che coordina gli aspetti ambientali (VAS) con gli aspetti territoriali) nel processo di elaborazione e approvazione del piano (art. 4, comma 2, della Direttiva).

In sostanza, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, con il *“documento di ValSAT”*, si effettua una valutazione degli effetti significativi sull’ambiente e sul territorio che possono derivare dall’attuazione di piani e programmi e si individuano, conseguentemente, le ragionevoli alternative idonee a realizzare gli obiettivi perseguiti.

In tale contesto, mette conto precisare che la disciplina della ValSAT deve rispettare, oltre al principio di integrazione, anche quello di non duplicazione della valutazione (art. 4, comma 3, della Direttiva): in altri termini, possono essere utilizzati, se pertinenti, le analisi e gli approfondimenti già effettuati e le informazioni raccolte nell’ambito degli altri livelli di pianificazione o altrimenti acquisite, evitando, così, di rinnovare valutazioni già espletate.

A corollario di quanto appena esposto in merito al principio di non duplicazione, si pone inevitabilmente l’art. 6, comma 12, d.lgs. n. 152/2006, ai sensi del quale *“per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale, urbanistica o della destinazione dei suoli conseguenti all’approvazione dei piani di cui al comma 3-ter, nonché a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l’effetto di variante ai suddetti piani e programmi, **ferma restando l’applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere**”*.

Difatti, con tale precisazione normativa, il legislatore ha riconosciuto la possibilità di non svolgere (nuovamente) le valutazioni di natura ambientale strategica, ogniqualvolta esse verrebbero a costituire un mero rinnovo degli approfondimenti e delle analisi già effettuate in sede di VIA.

Da ciò consegue, naturalmente, che ai fini della localizzazione di singole opere possa risultare corretto l'utilizzo dei soli esiti derivanti dalla VIA, ove quest'ultima abbia, preliminarmente alla valutazione degli impatti del progetto, valutato l'idoneità della localizzazione prescelta, con riferimento agli aspetti che costituiscono oggetto della valutazione ambientale strategica (sommariamente richiamati in precedenza).

Pertanto, con riferimento al caso di specie, deve giocoforza concludersi nel senso che, laddove la VIA svolta (con esito positivo) abbia esaminato e approfondito le tematiche e i profili che attengono alla corretta collocazione dell'intervento, dal punto di vista ambientale e territoriale, non si pone la necessità di svolgere la ValSAT della variante in sede di approvazione del progetto che comporta l'effetto localizzativo del progetto, nel rispetto del richiamato principio di non duplicazione della valutazione ambientale.

Distinti saluti

Ing. Paolo Ferrecchi

(documento firmato digitalmente)